

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

DALLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 28 - 1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli. - 2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale. 3. Il Regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.

VIII Legislatura

N. 3

13 giugno 2005

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA GUERRA

### NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DETTENZIONE DI ESCHÉ AVVELENATE

Oggetto consiliare n. 34

## RELAZIONE

La presente proposta di legge si inserisce in un quadro normativo nazionale e regionale in cui si tende ad aumentare il rispetto e a riconoscere una dignità personale degli animali, domestici e non, e in cui si tendono a rendere più severe le norme per la tutela e la difesa degli animali.

Nonostante l'entrata in vigore della legge nazionale n. 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) e della legge regionale sul benessere animale, rimangono ancora molti gli episodi di violenza e di maltrattamenti sugli animali. Ancora numerosi sono i casi di intossicazioni e decessi tramite bocconi avvelenati lasciati sul territorio da sconosciuti, con l'unico scopo di uccidere tramite atroci sofferenze ignari animali, sia selvatici che d'affezione.

Per normare questo settore, la presente proposta di legge "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate" si propone di vietare a chiunque la detenzione e la preparazione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, ai fini della salvaguardia della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente.

### Analisi dell'articolato

Tale divieto va applicato a qualsiasi alimento preparato per causare intossicazioni o lesioni agli animali.

Viene esclusa da questa proposta di legge l'attività di derattizzazione, attività che va eseguita seguendo le norme vigenti.

Nel caso in cui si contravvenga a tale divieto, l'articolo 3 definisce le sanzioni amministrative e il ritiro o la revoca della licenza o del tesserino nel caso in cui siano soggetti titolari e contravvengano a tale divieto.

A provvedere all'applicazione delle sanzioni è responsabile la Provincia, con le modalità della Legge 681/91.

All'articolo 6 sono indicati i compiti del medico veterinario, il quale ha il compito di dare comunicazione alla Polizia provinciale o al Comune nel caso venga a conoscenza di un caso di avvelenamento durante l'esercizio delle sue funzioni. Tale comunicazione deve essere resa compilando la scheda che verrà loro distribuita a seguito dell'approvazione della presente legge.

Nel caso di decesso dell'animale dovrà essere inviato un campione di contenuto gastrico utile per identificare l'eventuale veleno.

All'articolo 7, la Giunta regionale si impegna, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, ad assicurare una struttura, un laboratorio in grado di esaminare campioni tissutali e di contenuto gastrico. Sono poi elencate i tipi di sostanze velenose che dovranno essere in grado di essere riconosciute.

L'articolo 11 prevede poi l'istituzione di una Commissione tecnico-consultiva a cura dell'Assessorato alla Sanità con la funzione di indirizzo e verifica dell'applicazione della presente legge.

Per la copertura degli oneri relativi all'attuazione della presente legge dovrà provvedere la Regione, con apposito capitolo di bilancio andando a ripartire la copertura finanziaria tra le varie Province, in rapporto alla loro superficie agro-silvo-pastorale.

---

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Finalità*

1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, è vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, come definiti al comma 2.

2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione di cui all'articolo 2. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate con mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione di tale divieto.

### Art. 2

#### *Derattizzazione*

1. Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo nell'ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l'esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto.

3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del raticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.

4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di Enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda appositamente predisposta dal Comune stesso.

### Art. 3

#### *Sanzioni amministrative*

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le disposi-

zioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa di Euro 1500,00. È altresì previsto il sequestro cautelare delle esche e bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale).

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti vietati dall'articolo 1 dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza.

3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria.

4. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie.

### Art. 4

#### *Applicazione delle sanzioni amministrative*

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla Legge 689/1981.

2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, la Provincia trasmette copia dell'ordinanza-ingiunzione all'Ente o all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, il tesserino, la licenza o che ha emanato l'atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'Ente o l'autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.

### Art. 5

#### *Bonifica delle aree*

1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all'articolo 1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, confermate dai risul-

tati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui all'articolo 7 o da altri Istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune attiva, con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'Azienda unità sanitaria locale competente per la zona e la Polizia provinciale, adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della Polizia provinciale e della Polizia comunale, possono collaborare le Guardie giurate volontarie, di cui all'articolo 51 della legge regionale 3/1994, le Guardie Ambientali Volontarie, nonché i proprietari o conduttori dei fondi interessati.

2. Qualora nell'ambito delle attività di cui al comma 1, siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verificano nello stesso areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la Provincia, su richiesta del Comune territorialmente competente, dispone con urgenza la delimitazione dell'area perimetrale o dei punti di accesso, a seconda dell'estensione e morfologia della zona con avvisi segnalanti il pericolo.

3. Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree o degli accessi potranno comportare l'interruzione delle attività faunistiche, e non comporteranno interruzione delle attività agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco.

#### Art. 6

##### *Compiti del medico veterinario*

1. Il medico veterinario, che nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, confermato da analisi strumentali ovvero semplicemente sospetto sulla base dei dati clinici, è tenuto a darne comunicazione, entro 24 ore, alla Polizia provinciale e al Comune di competenza mediante apposita scheda.

2. La suddetta scheda è distribuita ai medici veterinari a cura delle Province entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Il medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, qualora avvenga il decesso dell'animale, deve inviare un campione del contenuto gastrico dell'animale e qualsiasi altro campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno al laboratorio di cui all'articolo 7, secondo le modalità di cui allo stesso articolo.

4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 100,00. In caso di reiterazione sarà fatta segnalazione all'Ordine dei Medici

Veterinari competente per zona per eventuali provvedimenti disciplinari.

#### Art. 7

##### *Analisi di laboratorio*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assicura, nell'ambito del Sistema sanitario regionale, l'utilizzo di almeno una struttura dotata di laboratorio in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni:

- Stricnina;
- Fosforo di zinco;
- Organofosforici-carbammati;
- Metaldeide;
- Anticoagulanti;
- Arsenico;
- Cloralosio;
- Crimidina;
- Cianuri;
- Erbicidi triazinici;
- Clorati;
- Paraquat;
- DNOC;
- Imidaclopride,

anche ricorrendo alle strutture dell'Istituto Zooprofilattico. Nello stesso termine individua le modalità d'accesso alla struttura da parte dei medici veterinari e la copertura delle spese di spedizione e di analisi.

2. La Giunta regionale informa contestualmente il Consiglio regionale degli adempimenti di cui al comma 1.

#### Art. 8

##### *Termine per le analisi di laboratorio*

1. La struttura di cui all'articolo 7 è tenuta ad eseguire le analisi utili all'individuazione delle sostanze velenose utilizzate entro i dieci giorni dall'arrivo del campione ovvero entro i tempi congrui al tipo di analisi. Entro tale data il risultato degli esami è comunicato anche via fax al medico veterinario responsabile dell'invio, alla Polizia provinciale ed al Comune territorialmente competente.

#### Art. 9

##### *Cartografia*

1. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendono pubblica, con apposita cartografia, la distribuzione degli episodi di avvelenamento nell'anno precedente, nonché la loro localizzazione temporale.

## Art. 10

*Lista delle sostanze*

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, indica, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose, che per finalità propria, ovvero a causa del loro uso anche per la preparazione di esche e bocconi avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.

2. La lista, di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, così come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## Art. 11

*Commissione tecnico-consultiva*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita una Commissione tecnico-consultiva sul problema dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e connesse, composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato, che la presiede;
- b) un funzionario del dipartimento competente in materia di sanità con funzioni di segretario;
- c) un rappresentante degli Ordini dei Medici veterinari presenti sul territorio regionale;
- d) un rappresentante delle Facoltà di Medicina Veterinaria delle Università della Regione Emilia-Romagna;
- e) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Emilia-Romagna;
- f) un rappresentante di Associazioni ambientaliste aventi finalità di tutela degli animali.

2. La Commissione tecnico-consultiva ha funzione di indirizzo e verifica dell'applicazione della presente legge e deve essere convocata a cadenza almeno trimestrale.

## Art. 12

*Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri relativi all'attuazione della presente legge provvede, per il 2005, la Regione, mediante la ripartizione tra le Province, in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale, della somma di Euro . . . . . sul capitolo del bilancio regionale per il . . . . .





